

DCO 253/2013/R/COM

**Bonus elettrico e bonus gas per i
clienti domestici economicamente
disagiati: prime proposte per una
semplificazione della disciplina**

Commenti e proposte Anigas

Milano, 16 luglio 2013

OSSERVAZIONI GENERALI

ANIGAS formula le proprie osservazioni agli orientamenti delineati nel documento di consultazione (di seguito anche DCO) 253/2013/R/COM relativi a proposte per la semplificazione e la risoluzione di talune criticità nella disciplina del bonus gas ed elettrico.

Pur essendo solo prime proposte volte ad una revisione della regolazione quelle avanzate nel documento di consultazione (di seguito DCO), si ritiene corretto in linea di principio adottare soluzioni che apportino sensibili semplificazioni rispetto alla situazione attuale e che tengano conto del mutato contesto regolatorio, con particolare riferimento alla disciplina del settlement gas. Si apprezza quindi lo sforzo dell'Autorità di allineare la regolazione vigente in tema di bonus gas alla luce delle novità introdotte dal TISG di cui alla deliberazione 229/2012/R/gas. Come già riconosciuto anche nel DCO, in relazione al bonus gas non è infatti possibile ricondurre le vecchie categorie previste dalla deliberazione ARG/gas 17/07 alle nuove categorie introdotte dal TISG in quando non si riscontra una perfetta corrispondenza.

Le proposte dell'Autorità per superare le modifiche introdotte dal TISG all'interno della disciplina del bonus gas, si ritengono ragionevoli in quanto hanno l'obiettivo di non richiedere alle imprese di distribuzione di mantenere una doppia classificazione di categoria d'uso dello stesso punto di riconsegna. Si ritiene però non riescano a soddisfare del tutto il principio alla base dell'intervento dell'Autorità, ovvero **semplificare la disciplina del bonus gas** con particolare riferimento alle attività di validazione e corresponsione dell'agevolazione.

La possibilità di attribuire la compensazione senza verifica della categoria d'uso da parte del distributore solo per gli usi associati alla cottura cibi e alla produzione di acqua calda così come presentata nel DCO, pur apprezzabile, si ritiene possa essere estesa anche per l'uso riscaldamento. Tale possibilità potrebbe essere prevista qualora l'impresa di distribuzione validi le istanze di bonus gas sulla base dei consumi e non degli usi di gas naturale, secondo lo stesso principio utilizzato nella disciplina del TISG per cui l'impresa di distribuzione è tenuta ad associare le categorie d'uso sulla base del prelievo annuo del cliente finale calcolato ogni anno. Alla luce di quanto sopra, e con lo scopo di semplificare quanto più possibile l'intero processo relativo al regime di compensazione per i clienti domestici economicamente svantaggiati, si propone che **l'impresa di distribuzione validi tutte le istanze di bonus gas sulla base, oltre che delle zone climatiche e del numero dei componenti della famiglia, anche del consumo annuo**, senza verificare gli usi dei cliente finali comunicati al momento della richiesta di agevolazione.

Tale proposta non andrebbe peraltro in contrasto con quanto previsto dal decreto-legge n. 185/08, il quale ha stabilito che la compensazione sulla spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale “è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché parametrata al numero dei componenti della famiglia” non facendo riferimento quindi agli usi del gas per il riconoscimento dell’agevolazione.

L’introduzione di un’attribuzione della compensazione in funzione del consumo annuo determinato annualmente dall’impresa di distribuzione permetterebbe a quest’ultima di non effettuare alcuna verifica relativa agli usi dei clienti finali con una serie di benefici facilmente individuabili, quali la riduzione degli adempimenti per il cliente finale al momento della richiesta di agevolazione, la semplificazione dei processi relativi alle verifiche e validazioni delle istanze da parte delle imprese di distribuzione nonché quella degli applicativi informativi SGAté.

Tale proposta si ritiene la più corretta anche dal punto di vista redistributivo, in quanto erogare una compensazione sulla base del consumo permetterebbe di riconoscere un importo maggiore quanto più alto è il prelievo annuo del cliente finale interessato. Si genererebbero infine ulteriori semplificazioni rispetto a quanto proposto nel DCO in quanto si permetterebbe alle imprese di distribuzione di utilizzare dati già presenti nei proprio archivi, consentendo la validazione delle richieste di agevolazione solo sulla base di informazioni in proprio possesso.

Di seguito si riportano le risposte ai singoli spunti di consultazione tenendo presente comunque le considerazioni formulate nelle *Osservazioni Generali*.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Informazione

S.1. Si condivide la proposta di affiancare alla campagna istituzionale, specifiche iniziative di comunicazione orientate alle categorie più vulnerabili in coordinamento con le istituzioni competenti e le associazioni dei consumatori? Se no, per quali motivi?

S.2. Si individuano altre proposte, che possano consentire di far conoscere il bonus alla platea dei potenziali aventi diritto?

Si concorda con l’iniziativa e si propone una maggior divulgazione delle procedure per ottenere l’accesso alla compensazione economica, dando maggior esposizione presso i CAF ed i Comuni. Si propone inoltre di migliorare la formazione del personale dei soggetti sopra ricordati, in quanto si riscontrano spesso grosse carenze in merito all’applicazione e gestione dei bonus da parte degli operatori incaricati alla raccolta delle richieste dei clienti finali ed al successivo caricamento della pratica in SGAté.

Inoltre si chiede che ci sia maggior informazione anche presso le Aziende Sanitarie locali in quanto, essendo a conoscenza di tutte le persone che versano in gravi condizioni fisiche, hanno tutti gli elementi per effettuare una campagna informativa diretta e precisa, col fine di invitare dette persone disagiate a rivolgersi presso i CAF e richiedere l'accesso alle agevolazione economiche oggetto del presente documento.

Semplificazione: istanze di accesso al bonus e comunicazione degli esiti

S.3. Si concorda con la proposta di prevedere anche la possibilità di presentare una domanda unica per le forniture di energia elettrica e gas nel caso in cui l'intestatario del contratto sia lo stesso per entrambe le forniture? Se no per quale motivo?

Si concorda con la proposta presentata dall'AEEG nel paragrafo 4.15.

S.4. Si concorda con le modalità illustrate per procedere alla fase di allineamento dei rinnovi? Si possono in alternativa individuare altre modalità? Quali?

Si concorda in linea generale con la proposta.

Si ritiene comunque opportuno segnalare che le due pratiche potrebbero essere gestite da distributori potenzialmente differenti e quindi potrebbero subire esiti di ammissibilità differenti, provocando nuovamente disallineamenti sul periodo di validità dei bonus. È evidente che simili situazioni di mancato allineamento generano pesanti complicazioni gestionali che necessitano di tempi congrui per l'attuazione delle necessarie implementazioni procedurali per mettere i sistemi in condizione di coordinare i riallineamenti, ancorché progressivi.

Occorre peraltro tener conto che il riallineamento dei rinnovi tra le forniture di energia elettrica e il gas, seppure progressivo, può comportare importanti impatti sul sistema di gestione delle pratiche e quindi anche sui sistemi informatici delle imprese di distribuzione. Le necessarie tempistiche per le implementazioni atte a poter procedere ad un riallineamento massivo delle istanze di rinnovo dovranno tener conto degli indispensabili flussi ad hoc che si dovranno realizzare tra i sistemi di SGAt e quelli delle imprese di distribuzione al fine di poter gestire le informazioni relative alle singole istanze e procedere eventualmente a modificare i periodi di agevolazione delle pratiche conseguenti al riallineamento con le istanze relative alla fornitura elettrica.

S.5. Si concorda con la proposta di prevedere una domanda semplificata in caso di rinnovo? Se no per quale motivo?

Si concorda con la proposta.

S.6. Si concorda con la proposta di prevedere l'invio di una comunicazione solo in caso di esito negativo? Se no per quale motivo?

Anigas, pur condividendo le finalità di semplificazione e risparmio della proposta dell'AEEG, ritiene opportuno evidenziare che il mancato invio della lettera di ammissione alla compensazione economica potrebbe generare preoccupazione nel cliente richiedente il bonus. Ciò, nella maggior parte dei casi, porterebbe il medesimo consumatore a contattare la società di vendita con cui ha sottoscritto il contratto di fornitura, o direttamente l'impresa distributrice, al fine di ottenere ulteriori informazioni/chiarimenti sullo stato della propria istanza di agevolazione, generando in tal modo un flusso di attività "indotto" che rischierebbe di vanificare, almeno dal punto di vista aziendale, i vantaggi del mancato invio della comunicazione di esito positivo.

S.7. Si concorda con la proposta di incentivare un accesso diretto alle informazioni sulla propria pratica da parte del cittadino interessato? Se no per quale motivo?

S.8. Quali incentivi potrebbero essere previsti per incentivare l'utilizzo del portale SGATE da parte dei cittadini?

Si concorda con la proposta purché l'informativa fornita al cliente sia chiara, completa e contenga anche il riferimento alle tempistiche dell'esito, in modo da evitare richieste di chiarimento/solleciti durante l'iter ordinario di lavorazione della pratica.

Semplificazione: obblighi di comunicazione per le aziende di distribuzione e di vendita

S.9. Si concorda con la proposta di eliminare gli obblighi di comunicazione e i conseguenti oneri per le imprese di distribuzione? Se no per quale motivo?

Si concorda con la proposta di eliminare gli obblighi di comunicazione all'AEEG dei dati statistici relativi all'erogazione dei bonus. Alla luce della scarsa significatività dei risultati delle verifiche incrociate con i dati forniti dalle aziende di vendita, si ritiene che già dalla prossima scadenza del 30 novembre 2013 le imprese di distribuzione possano essere esentate dai predetti obblighi di comunicazione.

S.10. Si concorda con la proposta di completare le informazioni relative alla codifica del bonus con il Codice venditore? Se no per quale motivo?

Si concorda con la proposta, ricordando però che si tratta di una informazione soggetta a possibili modifiche nel lasso temporale intercorrente tra la data di validazione della richiesta di agevolazione e la decorrenza del Bonus.

Dovrà essere infatti previsto, oltre l'aggiunta di un campo che identifichi la società di vendita al momento dell'invio dell'esito di verifica dell'agevolazione, anche un tracciato *ad hoc* per gestire le eventuali rettifiche del campo che potrebbero scaturire da accessi per sostituzione della fornitura pervenuti all'impresa di distribuzione dall'invio dell'esito di verifica e per tutto il periodo oggetto di agevolazione.

Alla luce delle implementazioni proposte nel paragrafo 4.38 del DCO, relative all'inserimento, in un apposito campo predisposto su SGAt, del codice identificativo del venditore al quale sarà fatturato il corrispettivo del bonus, si potrebbe ipotizzare l'utilizzo a tendere del medesimo strumento per la comunicazione al Venditore (da parte della Distribuzione) dei bonus da erogare. Tale opzione potrebbe garantire migliori performance di processo grazie alla possibilità, in capo ad ogni singolo Venditore, di accedere ad un elenco unico (per n Distributori) e standardizzato contenente tutte le informazioni necessarie alla erogazione del bonus ai clienti in un determinato periodo.

S.11. Si concorda con la proposta di semplificare gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese di vendita e di anticiparla al 31 maggio? Se no per quale motivo?

S.12. Si ritiene condivisibile l'individuazione di forme alternative di controllo e monitoraggio del comportamento dei venditori, come ad esempio ispezioni su segnalazione o controlli a campione? Se no, per quale motivo?

Non si concorda con la proposta, in quanto non è chiaro quali benefici possa apportare l'anticipo del termine ultimo per la trasmissione dei dati in relazione ai bonus erogati. Tale variazione, finirebbe, tra l'altro, con l'incrementare i casi di disallineamento nelle dichiarazioni tra venditori e distributori dovuti, come evidenziato al punto 4.35 del DCO, allo sfasamento temporale dei cicli di fatturazione.

Stante la funzione di tutela sociale dei clienti disagiati che svolge il Bonus, la differenziazione delle aziende su base dimensionale potrebbe indurre conseguenze sperequative nei confronti dei clienti finali. Sarebbe, quindi, opportuno mantenere gli obblighi di comunicazione a tutte le aziende, senza distinzione in funzione del numero di clienti finali.

In ottica di semplificazione, si propone inoltre di limitare la comunicazione del venditore ai soli ammontari trasferiti ai clienti finali. Ciò anche tenuto conto della possibilità di conciliare tale informazione con i dati forniti dal distributore e già presenti su SGAt.

Proposte di revisione della disciplina del bonus gas: utilizzi del gas

S.13. Si concorda sulla proposta di svincolare dalla verifica del distributore gli usi associati alla cottura cibi e alla produzione di acqua calda? Se no, per quale motivo?

S.14. Si concorda con la eliminazione della categoria “Riscaldamento” per i clienti diretti, se no per quale motivo?

S.15. Si concorda con la misura proposta in caso di non coincidenza tra la dichiarazione del cliente e la categoria d’uso assegnata dal distributore? Se no per quale motivo?

Per quanto riguarda la proposta contenuta nel DCO volta a attribuire la compensazione senza verifica della categoria d’uso solo per gli usi associati alla cottura cibi e alla produzione di acqua calda, come già ribadito nelle *Osservazioni Generali*, si ritiene corretta in linea di principio, ma non esaustiva al fine di soddisfare il principio di semplificazione alla base della consultazione. Un’impostazione che preveda l’attribuzione della compensazione sulla base del prelievo annuo del cliente finale e calcolato dall’impresa di distribuzione annualmente secondo quanto previsto dal TISG, porterebbe indubbi vantaggi al sistema in quanto sarebbe possibile attribuire le compensazioni senza verifica della categoria d’uso per tutti gli usi del cliente finale. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione degli importi di riconoscimento delle agevolazioni, qualora l’attribuzione sia in funzione del prelievo annuo, andrà prevista una differenziazione degli importi crescenti sulla base della singola classe di consumo (da 0 a 500 Smc, da 500 a 5000 e da 5000 in avanti).

Occorre inoltre tenere conto che attualmente molti operatori recuperano l’entità del bonus da erogare tramite le informazioni del codice GUJZM. In questa tabella assume importanza il valore del codice denominato “U”, che identifica la categoria d’uso, fra gli altri parametri; recependo la proposta di cui sopra anche il valore valore “U” dovrebbe assumere altro significato e cioè essere riportato ai dati di consumo annuo in possesso del Distributore.

Proposte di modifica della modalità di corresponsione del bonus gas per forniture miste

S.16. Si concorda con la proposta di corrispondere l'intero ammontare del bonus attraverso un bonifico postale domiciliato? Se no per quale motivo?

Per quanto riguarda le forniture miste, si concorda di modificare la modalità di corresponsione del bonus gas utilizzando i medesimi meccanismi di bonifico domiciliato in vigore per le forniture centralizzate. Verificata la fattibilità sulle forniture miste, **si ritiene ragionevole ipotizzare l'utilizzo del bonifico domiciliato anche per i clienti diretti** senza quindi che il venditore trasferisca al cliente la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa distributrice. Ciò contribuirebbe in modo decisivo alla semplificazione dell'attuale processo di gestione.

Tale semplificazione è stata peraltro già proposta dall'Autorità stessa nel DCO 85/2013 relativamente all'introduzione del bonus idrico. Nella consultazione l'Autorità ha riconosciuto infatti che prevedere l'erogazione del bonus acqua basato sullo strumento del bonifico domiciliato per tutti gli utenti aventi diritto all'agevolazione indipendentemente dal fatto che abbiano una fornitura del servizio idrico individuale o centralizzata, *"possa semplificare sensibilmente le procedure di gestione della compensazione e ridurre i tempi di erogazione del bonus"*.

In tal caso però andranno preventivamente chiariti i flussi informativi tra le imprese di distribuzione e SGAt e tra SGAt e Poste italiane alla luce del totale passaggio di modalità di erogazione del bonus gas sotto la responsabilità di quest'ultima.

Infine, si solleva una criticità riscontrata in particolari situazioni territoriali contraddistinte da forti differenze altitudinali in cui all'interno di uno stesso Comune sono presenti due fasce climatiche differenti. In questo caso, per le richieste di compensazione economica per l'uso centralizzato della fornitura, le tabelle messe a disposizione dei CAF presentano di default una sola delle due. Questo comporta che Poste Italiane SpA si troverà ad erogare un importo disallineato e potenzialmente superiore rispetto alle richieste dirette e miste relative alla medesima zona che nell'archivio del distributore locale presenta una fascia climatica differente.

Pertanto si chiede di consentire in questi casi agli operatori del CAF di intervenire a correzione della fascia climatica in modo da poter trasferire la corretta informazione al soggetto erogatore delle istanze indirette del bonus.